



Prot. n. 609/18/UP\_FV

Cosenza, 24/10/2018

AI CDL ISCRITTI ALL'ALBO  
CPO DI COSENZA  
LL.II PEC

OGGETTO: Formazione Continua Obbligatoria, scadenza al 31 dicembre 2018 del biennio di valutazione; prossimi adempimenti per i CDL

Carissimi colleghi,  
il prossimo 31 dicembre terminerà il biennio formativo 2017-2018, riteniamo utile riepilogare di seguito alcuni punti previsti dal Regolamento per la Formazione Continua Obbligatoria e dalle relative Norme Attuative in vigore.

### ***Obbligo formativo***

---

Sono soggetti all'obbligo della formazione continua tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo. Il periodo di valutazione della formazione continua è biennale.

È obbligatorio conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui 6 nelle materie di ordinamento professionale e codice deontologico; in ciascun anno formativo è obbligatorio conseguire almeno 16 crediti. Per i consulenti neo iscritti l'obbligo decorre dal mese successivo all'iscrizione ed il numero di crediti verrà conseguentemente riproporzionato.

Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo. Ricordiamo anche che, ai fini del conseguimento dei crediti, oltre a seguire gli eventi organizzati "in aula" dai singoli Consigli Provinciali, un'ulteriore opportunità è rappresentata dalla formazione in modalità e-learning.

### ***Riproporzionamenti***

---

Su richiesta del Consulente del Lavoro, nei casi di malattie, infortunio, inabilità temporanea, disabilità o invalidità e altri casi, il consiglio provinciale riproporziona i crediti da conseguire, così come nei casi maternità sempre su richiesta dell'iscritto, il consiglio ridetermina i crediti considerando quale intervallo di impedimento il periodo che decorre tre mesi antecedenti la data di parto e il compimento dell'anno di età del bambino.

Sempre su richiesta del Consulente il consiglio provinciale può riproporzionare l'obbligo formativo nei casi di assistenza a persone di cui alla legge 104/1992, la richiesta deve essere presentata al Consiglio entro 30 giorni dal fatto impeditivo o comunque entro il mese di febbraio 2019. (si veda l'art. 7 delle indicazioni operative al regolamento).

### ***Adempimenti***

---

Il Consulente del Lavoro, **entro il mese di febbraio** successivo alla fine del periodo di formazione biennale (febbraio 2019), **deve presentare al Consiglio Provinciale la dichiarazione** che attesti la formazione professionale svolta in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalle Norme Attuative. La dichiarazione può essere consegnata presso



gli uffici della segreteria entro e non oltre il 28 febbraio 2019, spedita con raccomandata, oppure via fax o posta certificata. Alla dichiarazione, compilata in ogni sua parte esclusivamente sul modello predisposto, **non dovranno essere allegati** gli attestati di partecipazione o altro comprovanti la formazione autocertificata.

Il Consiglio Provinciale entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione effettuerà verifiche a campione provvedendo ad accertare la veridicità della dichiarazione medesima.

Il Consulente del Lavoro, durante i suddetti 6 mesi, sarà tenuto a conservare la documentazione comprovante lo svolgimento del programma formativo svolto e dichiarato.

Nei casi in cui i crediti conseguiti nel biennio siano sufficienti ad assolvere l'obbligo formativo e risultino da piattaforma DUI il consulente non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

## **Sanzioni**

La mancata o ritardata presentazione dell'autocertificazione, e la mancata o incompleta formazione, sono sanzionate con il provvedimento della **CENSURA**.

Nei casi in cui il consulente abbia già in corso un provvedimento di censura l'eventuale suo comportamento sanzionabile sarà oggetto di **SOSPENSIONE**.

Inoltre il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua obbligatoria determina l'impossibilità, per il Consulente del Lavoro, di attivare nuovi rapporti di praticantato e la sospensione di quelli già in essere.

Sul sito della TeleConsul Editore ([www.teleconsul.it](http://www.teleconsul.it)), nella sezione DUI, i colleghi possono consultare i crediti assegnati per gli eventi organizzati direttamente dall'Ordine e registrati tramite DUI.  
Ulteriore partecipazione ad eventi organizzati da altri Enti e/o non registrati con DUI, possono essere autocertificati tramite la dichiarazione della formazione obbligatoria da presentare entro febbraio 2019. Sarà cura del Consulente conservare i relativi attestati di partecipazione.  
Il regolamento, le norme attuative della formazione continua e la modulistica necessaria sono reperibili sul nostro sito [www.cdlcosenza.it](http://www.cdlcosenza.it).

### **Riassumendo:**

<b>Scadenza</b>	<b>Adempimento</b>
31 dicembre 2018	Termine biennio formativo
28 febbraio 2019	Dichiarazione formazione svolta
<b>Sanzioni</b>	
1) CENSURA	
2) Nei casi di Iscritto già censurato: SOSPENSIONE	



Al fine di garantire l'eventuale recupero di crediti formativi si anticipa la programmazione degli eventi organizzati da questo consiglio nei prossimi mesi:

<b>Data</b>	<b>Argomento</b>	<b>Note/Organizzazione</b>
30 ottobre	Lavoro - Video Forum Lavoro	
09 novembre	Lavoro – Contrattazione	CPO - Confimprenditori
12 novembre	Lavoro - Lavoro	CPO - Confapi
15 novembre	Fiscale - Forum Italia Oggi	
19 e 28 nov. – 18 dic.	Lavoro – Corso	Teleconsul
23 novembre	Fiscale – Enti no profit	CGN
23 novembre	Lavoro	Teleconsul
novembre/dicembre	Lavoro – Welfare aziendale	CPO
novembre/dicembre	Lavoro	CPO
novembre/dicembre	Deontologia	CPO - Marsh
novembre/dicembre	Fiscale	CPO – Suap Regione Calabria
novembre/dicembre	Fiscale	Il Sole 24 Ore
dicembre	Deontologia	CPO

Seguirà conferma attraverso l'invio delle locandine definitive.

La segreteria dell'ordine resta a disposizione dei colleghi per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*Il Presidente*  
F. TO Fabiola VIA

*Il Coordinatore Commissione Formazione Continua*  
F.TO Umile PALERMO